



Il Direttore di Esercizio ed il Responsabile del SGS nei sistemi di trasporto a guida vincolata



Obiettivo del corso

- **Le fonti del diritto**
- **I sistemi di trasporto ad impianti fissi e la normativa ministeriale**
- **Il personale e le funzioni di sicurezza**
- **Il DPR 753/80 e le interferenze dei sistemi di trasporto**
- **dal sistema prescrittivo al sistema prestazionale - I nuovi decreti ANSFISA**
- **Costruzione ed esercizio dei sistemi di trasporto a guida vincolata**



norma giuridica: ogni regola imposta dallo Stato che è volta a disciplinare la vita organizzativa di una società prevenendo comportamenti illeciti



Coattività (obbligatorietà): insieme delle norme giuridiche che guidano la vita di uno Stato costituisce il **diritto**

→ **Sanzioni per inosservanza**

Punitive: si propongono di punire la persona che ha trasgredito

Preventive: la sanzione è utilizzata come deterrente

Riparatorie: la sanzione obbliga il responsabile della violazione a ripararne le conseguenze verso il danneggiato

Generalità e astrattezza:

Bilateralità:

→ Non indirizzata a singoli individui. Non riferita a casi concreti e passati ma a situazioni future e ipotetiche

Esteriorità:

→ Nel regolare i rapporti tra i soggetti, determina una situazione di vantaggio a favore di una parte e di svantaggio nei confronti dell'altra.

→ Non tengono conto dei sentimenti delle persone ma dei loro comportamenti



Fonti del diritto: sono atti e fatti cui l'ordinamento giuridico riconosce l'idoneità a produrre norme giuridiche

Fonti costituzionali

Sono **ordinate gerarchicamente** → una fonte subordinata rispetto a un'altra non può dettare disposizioni che contrastino con questa, altrimenti può essere annullata

Costituzione: entrata in vigore dal 1° gennaio 1948

Leggi costituzionali: emanate per integrare la Costituzione

Leggi di revisione costituzionale: emanate per modificare la Costituzione

Fonti primarie

Regolamenti comunitari: Emanati dall'Unione europea. Sono subordinate solo alla nostra Costituzione, non ad altre fonti

Leggi ordinarie (emanate dall'organo titolare del potere legislativo – Parlamento) e **leggi sostanziali** (atti aventi forza di legge emanati dal governo nei casi ed entro i limiti stabiliti dalla Costituzione – decreti legge e decreti legislativi)

Leggi regionali - emanate dai Consigli regionali, hanno una efficacia limitata al territorio della Regione

Fonti secondarie

Regolamenti governativi- emanati dal Governo con la funzione prevalente di stabilire le modalità di attuazione di una legge ordinaria o sostanziale



Fonti del diritto: sono atti e fatti cui l'ordinamento giuridico riconosce l'idoneità a produrre norme giuridiche

Norme di terzo livello:

- Circolari – emanate dagli organi amministrativi al fine di precisare i criteri applicativi per la corretta attuazione dei principi legislativi;
- interpretazioni;
- ordinanze;



Il raccordo delle leggi e norme



Una norma successiva di grado inferiore non può modificare una norma precedente di grado superiore

Tra norme di pari efficacia, quelle successive abrogano ed integrano quelle precedenti



Inquadramento normativo



SISTEMI DI TRASPORTO A GUIDA VINCOLATA

Ferrovia

Metropolitana

Metropolitana leggera

Tranvia

Tranvia veloce



SISTEMI DI TRASPORTO A GUIDA VINCOLATA

Ferrovia

Sistema di trasporto per persone e/o cose, anche per lunghe distanze e per elevati livelli di traffico, mediante veicoli automotori, veicoli rimorchiati e motrici, a guida vincolata, in sede propria, con circolazione regolata da segnali



SISTEMI DI TRASPORTO A GUIDA VINCOLATA

Metropolitana

Sistema di trasporto rapido di massa, di elevata portata e frequenza nell'ambito delle conurbazioni, costituito da veicoli automotori o rimorchiati dai medesimi, a guida vincolata, con circolazione regolata da segnali e completamente autonoma da qualsiasi altro tipo di traffico



SISTEMI DI TRASPORTO A GUIDA VINCOLATA

Metropolitana leggera

Sistema di trasporto rapido di massa che mantiene le caratteristiche della metropolitana di cui al precedente punto 2.2 ad eccezione della portata oraria, che risulta ridotta a causa della limitata capacità dei convogli per ridotte dimensioni dei veicoli e/o per ridotta composizione



SISTEMI DI TRASPORTO A GUIDA VINCOLATA

Sistema di trasporto per persone negli agglomerati urbani costituito da veicoli automotori o rimorchiati dai medesimi, a guida vincolata, in genere su strade ordinarie e quindi soggetto al Codice della Strada, con circolazione a vista

Tranvia



SISTEMI DI TRASPORTO A GUIDA VINCOLATA

Tranvia veloce

(metrotranvia): Sistema di trasporto che mantiene le caratteristiche della tranvia, con possibili realizzazioni anche in tratte suburbane, ma che consente velocità commerciali e portate superiori grazie ad adeguati provvedimenti (per esempio delimitazioni laterali della sed, riduzione del numero di attraversamenti, semaforizzazione degli attraversamenti con priorità per il sistema, ecc.), atti a ridurre le interferenze del sistema con il restante traffico veicolare e pedonale. Essendo questo sistema la soluzione tecnologicamente evoluta del precedente, possono esistere sistemi misti (tranvia-tranvia veloce) composti da tratte di linea funzionalmente concepite con riferimento ai due sistemi. Le tratte di linea afferenti alle diverse tipologie di sistema mantengono le caratteristiche rispettivamente previste e di conseguenza il sistema di trasporto sarà costituito in parte da tranvia ed in parte da tranvia veloce.

Inquadramento normativo



Caratteristiche della circolazione										
Sicurezza , regolarità, operatività e supervisione della circolazione (A.3)										
Sicurezza, regolarità (A.3.1)			Operatività (A.3.2)			Supervisione (A.3.3)				
A.3.1.1	A.3.1.2	A.3.1.3	A.3.2.1	A.3.2.2	A.3.2.3	A.3.3.1	A.3.3.2	A.3.3.3	A.3.3.4	
Ferrovia	NO	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI
Metropolitana	NO	NO	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI
Metro leggera	NO	NO	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI
Tranvia Veloce	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI
Tranvia	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI

Art. 46 *Nozione di veicolo*

1. *Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo*

Art. 47 *Classificazione dei veicoli*

1. *I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:*

- a) veicoli a braccia;*
- b) veicoli a trazione animale;*
- c) velocipedi;*
- d) slitte;*
- e) ciclomotori;*
- f) motoveicoli;*
- g) autoveicoli;*
- h) filoveicoli;***
- i) rimorchi;*
- l) macchine agricole;*
- m) macchine operatrici;*
- n) veicoli con caratteristiche atipiche.*



Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Inquadramento normativo



Art. 55 Filoveicoli

1. I filoveicoli sono veicoli a motore elettrico non vincolati da rotaie e collegati a una **linea aerea di contatto per l'alimentazione**; sono consentite la installazione a bordo di un motore ausiliario di trazione, non necessariamente elettrico, e l'alimentazione dei motori da una sorgente ausiliaria di energia elettrica. (..)

Art. 75 Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione

1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i **filoveicoli** e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. (..)



è un sistema simile all'autobus; la trazione è elettrica e la potenza motrice è fornita attraverso una linea aerea di contatto (cavi sopraelevati), lungo percorsi prestabiliti e quindi vincolanti.

Inquadramento normativo





DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753

Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Titolo I: disposizioni generali

Titolo II: comportamento degli utenti delle ferrovie e del pubblico in genere nell'ambito ferroviario e in prossimità dello stesso

Titolo III: disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio

Titolo IV: sistema di protezione degli attraversamenti dei passaggi a livello e prescrizioni per gli utenti

Titolo V: utilizzazione del personale e svolgimento dei servizi di trasporto in caso di mobilitazione delle forze armate e di guerra

Titolo VI: interventi per la rimozione dei cadaveri rinvenuti sulla sede ferroviaria e per la rimozione del materiale in caso di incidente

Titolo VII: attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative alla polizia dei trasporti. applicazione delle relative sanzioni e devoluzione dei proventi

Titolo VIII: obblighi e responsabilità dei direttori di esercizio delle ferrovie in concessione

Titolo IX: determinazione degli organi competenti ad emanare norme regolamentari e di disposizioni interne

Titolo X: disposizioni finali



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753

Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Titolo I: disposizioni generali

Art. 1 Le presenti norme si applicano alle ferrovie destinate al servizio pubblico per il trasporto di persone e di cose esercitate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o in regime di concessione o di gestione commissariale governativa e, per quanto riguarda la sicurezza delle persone e delle cose, anche alle ferrovie private di seconda categoria di cui all'art. 4 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, numero 1447.

Nel presente decreto con il termine "ferrovie" si indicano tutte le ferrovie specificate al comma precedente e con la espressione "ferrovie in concessione" sia le ferrovie esercitate in regime di concessione che quelle in regime di gestione commissariale governativa. Salvo quanto specificato nei successivi articoli, le norme comunque riguardanti le ferrovie in concessione sono estese a tutti gli altri servizi collettivi di pubblico trasporto terrestre di competenza degli organi dello Stato e, se concernenti la polizia e la sicurezza dell'esercizio, sono anche estese a quelli di competenza delle regioni.

Le norme del presente decreto sono anche estese, se ed in quanto applicabili, ai servizi ferroviari esercitati con navi traghetto delle ferrovie dello Stato e agli autoservizi sostitutivi delle ferrovie dello Stato.

Nei successivi articoli del presente decreto, con la sigla "F.S." è indicata l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e con la sigla "M.C.T.C." la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Inquadramento normativo



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753

Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Titolo I: disposizioni generali

Art. 3 L'esecuzione delle opere per la realizzazione di una ferrovia in concessione non può essere iniziata senza apposita autorizzazione rilasciata dai competenti uffici della M.C.T.C., o dagli organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni.

Detta autorizzazione è in ogni caso subordinata alla preventiva approvazione dei progetti relativi alle opere di cui al primo comma da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o degli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte degli stessi uffici della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni o degli enti locali territoriali.

Chiunque dia inizio alle opere per la realizzazione di una ferrovia in concessione senza avere ottenuto l'autorizzazione di cui al primo comma è punito con la ammenda da L. 500.000 a L. 1.000.000 oppure con l'arresto fino a due mesi.

Per le ferrovie in concessione già in esercizio è vietato, senza l'autorizzazione di cui al primo comma, apportare varianti rispetto alle caratteristiche tecniche dei progetti definitivi approvati a norma del secondo comma. Ai trasgressori si applica la medesima sanzione di cui al precedente comma.

Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti dei servizi di pubblico trasporto svolgentisi su strade ed effettuati con autobus, intendendosi per tali, agli effetti delle presenti norme, anche i complessi di veicoli destinati al trasporto di persone, come definiti dal vigente codice della strada.

Inquadramento normativo



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753

Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Titolo I: disposizioni generali

Art. 4 Nessuna ferrovia in concessione può essere aperta al pubblico esercizio senza preventiva autorizzazione rilasciata dai competenti uffici della M.C.T.C., delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni. E' parimenti soggetta all'autorizzazione di cui al primo comma la riapertura o la prosecuzione dell'esercizio di una ferrovia in concessione dopo l'esecuzione delle varianti di cui al quarto comma del precedente art. 3, nonché dopo l'immissione in servizio di materiale mobile nuovo, rinnovato o modificato. Per i servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni delle regioni e degli enti locali territoriali, le autorizzazioni di cui al primo ed al secondo comma sono subordinate al nulla osta tecnico ai fini della sicurezza rilasciato dal competente ufficio della M.C.T.C. Chiunque effettua l'esercizio di una ferrovia in concessione senza l'autorizzazione di cui al primo comma è punito con l'ammenda da L. 500.000 a L. 1.000.000 oppure con l'arresto fino a due mesi. Chiunque, nell'esercizio di servizi di pubblico trasporto effettuati su strada, mediante autobus, ne varia il percorso senza l'autorizzazione degli organi di cui al primo comma, secondo le rispettive attribuzioni, è punito con l'ammenda da L. 200.000 a L. 600.000, salvo i casi di forza maggiore.

Inquadramento normativo



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753

Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Titolo I: disposizioni generali

Art. 5 L'autorizzazione di cui al precedente art. 4 è subordinata al favorevole esito di verifiche e prove funzionali, rivolte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni perché il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità.

All'espletamento delle verifiche e delle prove funzionali di cui al precedente comma provvedono i competenti uffici della M.C.T.C., con la partecipazione degli organi regionali agli effetti della regolarità dell'esercizio per i servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni stesse. Le verifiche e le prove funzionali vengono disposte dagli uffici e dagli organi indicati al precedente comma su richiesta del concessionario il quale, all'uopo, dovrà unire alla propria domanda una dichiarazione di ultimazione e regolare esecuzione di tutte le opere costituenti la ferrovia in concessione, rilasciata dal professionista preposto alla realizzazione delle opere stesse e corredata del certificato relativo al collaudo statico delle eventuali opere civili ai sensi della legge 5 gennaio 1971, n. 1086, nonché, per le attrezzature, per le apparecchiature e per il materiale mobile in genere, della documentazione probatoria rilasciata dal costruttore ovvero dal capocommessa qualora si tratti di complessi non prodotti da unico fornitore. Ai fini della sicurezza il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le disposizioni e le modalità di esecuzione per le verifiche e prove funzionali di cui al primo comma, nonché la forma ed i contenuti della dichiarazione di cui al terzo comma e dei documenti probatori da allegare ad essa, in particolare per quanto riguarda la rispondenza alle normative tecniche, nonché i controlli sulla qualità e sull'assenza di difetti dei materiali e dei componenti impiegati.

Inquadramento normativo



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753

Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Titolo I: disposizioni generali

Art. 5 Nei confronti delle ferrovie in concessione o, comunque, di loro singoli impianti o di parti di essi nonché del materiale mobile realizzati con contributi finanziari dello Stato resta fermo quanto stabilito dall'art. 102 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e dal capo VI del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni, per quanto riguarda il generale e definitivo collaudo, che, in ogni caso, non potrà intervenire se non trascorso un anno dall'apertura all'esercizio. Il collaudo si effettua anche per le opere realizzate con contributi finanziari delle regioni o degli enti locali territoriali, intendendosi sostituiti agli organi statali quelli regionali o degli enti locali medesimi. Le procedure di cui ai precedenti commi trovano applicazione, oltreché in sede di prima realizzazione di una ferrovia in concessione, anche in sede di varianti rispetto alle caratteristiche tecniche dei progetti definitivi approvati a norma del precedente art. 3, secondo comma, intendendosi l'autorizzazione di cui al precedente primo comma riferita alla riapertura od alla prosecuzione dell'esercizio per la sede e gli impianti, ovvero alla immissione in servizio di materiale mobile nuovo, rinnovato o modificato. Per quanto riguarda i servizi di pubblico trasporto svolgentisi su strade ed effettuati con autobus, gli accertamenti di cui al primo comma sono limitati al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, della idoneità del percorso, delle sue eventuali variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare. Restano ferme inoltre le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione per ciò che concerne l'ammissione alla circolazione dei veicoli.

Inquadramento normativo



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753

Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Titolo I: disposizioni generali

Art. 6 Le aziende esercenti ferrovie devono essere provviste dei mezzi necessari per assicurare l'espletamento del servizio e per eseguire l'ordinaria manutenzione dei veicoli, della propria sede, degli impianti e delle apparecchiature.

Inquadramento normativo



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753

Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Titolo I: disposizioni generali

Art. 7 Le ferrovie e le loro dipendenze devono essere mantenute in buono stato di efficienza per la sicura circolazione dei treni e veicoli, in rapporto alle condizioni di esercizio, e provviste del personale necessario a garantire la sicurezza e la regolarità del servizio.

Per ogni azienda esercente ferrovie in concessione il numero degli addetti necessario per il servizio è determinato, sentito il direttore od il responsabile dell'esercizio, dal direttore generale della M.C.T.C. per i servizi rientranti nelle attribuzioni statali, o dagli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni.

Per le aziende non tenute ad applicare le norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la determinazione di cui al precedente comma è limitata alle qualifiche di cui alla legge 1 febbraio 1978, n. 30 interessanti la sicurezza dell'esercizio.

Per le aziende esercenti sia servizi rientranti nelle attribuzioni statali, sia servizi rientranti nelle attribuzioni regionali, il numero degli addetti di cui al precedente secondo comma è determinato con provvedimento, rispettivamente, del direttore generale della M.C.T.C., qualora risulti quantitativamente prevalente il personale addetto ai primi, o degli organi regionali nel caso contrario. Ciascuno dei predetti organi, nell'adottare il provvedimento di competenza, dovrà acquisire come vincolanti le determinazioni dell'altro per i servizi rientranti nelle attribuzioni di quest'ultimo fermo restando il nulla osta ai fini della sicurezza di parte dei competenti uffici della M.C.T.C. per il personale dei servizi di interesse regionale.

Inquadramento normativo



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753

Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Titolo I: disposizioni generali

Art. 8 Nell'esercizio delle ferrovie si devono adottare le misure e le cautele suggerite dalla tecnica e dalla pratica atte ad evitare sinistri. Quando tuttavia si verifichi un incidente, il personale è tenuto a prestare tutti i possibili soccorsi e a mettere in opera ogni mezzo opportuno per alleviare e limitare le conseguenze dei danni occorsi e per impedirne altri.

Inquadramento normativo



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753

Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Titolo I: disposizioni generali

Art. 9 Tutto il personale delle ferrovie deve essere idoneo a soddisfare le condizioni poste dalle leggi e dai regolamenti per le mansioni che deve svolgere.

Per il personale delle F.S., l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento di abilitazioni a determinate mansioni sono disciplinati dalle norme in materia.

Per il personale delle ferrovie in concessione e degli altri servizi di pubblico trasporto di competenza degli organi dello Stato l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento delle abilitazioni sono regolati da apposite norme emanate dal Ministro dei trasporti.

Per il personale dei servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento delle abilitazioni sono regolati di apposite norme emanate dal Ministro dei trasporti, se addetto a mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio, e dai competenti organi regionali, se addetto ad altre mansioni.

Per i conducenti degli autobus il prescritto certificato di abilitazione professionale è rilasciato secondo le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione .

Inquadramento normativo



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753

Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Titolo I: disposizioni generali

Art. 10 Il personale delle ferrovie ha l'obbligo di svolgere con la necessaria diligenza il proprio servizio, osservando le prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni in vigore.

Esso deve adoperarsi con diligenza anche nei casi non previsti dalle norme, ai fini della sicurezza e della regolarità dell'esercizio.

Nei rapporti con il pubblico il personale stesso è tenuto ad usare la massima correttezza.

Le aziende esercenti sono tenute a vigilare su tali adempimenti, applicando in caso di inosservanza le sanzioni disciplinari stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari previste dalle norme in vigore, il personale delle ferrovie in concessione riconosciuto responsabile di incidenti o inconvenienti che abbiano arrecato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio non può comunque essere impiegato nelle mansioni in precedenza espletate se non ha seguito di nuovo accertamento della idoneità allo svolgimento delle mansioni stesse, secondo quanto stabilito dal precedente art. 9.

Per i conducenti degli autobus in servizio pubblico resta fermo quanto stabilito dal vigente codice della strada..

Il personale e le funzioni di sicurezza

Sistemi di trasporto ad impianti fissi

Sistemi a fune

Altri sistemi GV

Agenti

Condotta

Macchinista

Movimento

Capo Servizio

DD 288/2014

DM 513/98

Direttore di Esercizio

DD 18/02/2011

Decreto MIT 07/08/2017

An illustration of three railway safety personnel in a control room. They are wearing hard hats and high-visibility vests. One person is pointing at a large screen displaying a railway track layout, while the other two look on. The background shows industrial structures and pipes.

Il personale e le funzioni di sicurezza

Decreto ministeriale 04 agosto 1998, n. 513

Regolamento recante norme per gli esami di idoneità degli agenti destinati al servizio movimento ed alla condotta dei convogli sulle ferrovie in concessione ed in gestione governativa, sulle metropolitane e sulle tramvie extraurbane

Inquadramento normativo



DECRETO MINISTERIALE MIT 04 agosto 1998, n. 513

Regolamento recante norme per gli esami di idoneità degli agenti destinati al servizio movimento ed alla condotta dei convogli sulle ferrovie in concessione ed in gestione governativa, sulle metropolitane e sulle tramvie extraurbane

Sistema di trasporto

Art. 1

(..) movimento e condotta dei convogli sulle ferrovie in regime di concessione o di gestione commissariale governativa, sulle metropolitane e sulle tramvie extraurbane

Allegato «A»

Art. 2

(..) condotta dei convogli tramviari in servizio urbano,

Allegato «B»

Inquadramento normativo



DECRETO MINISTERIALE MIT 04 agosto 1998, n. 513

Regolamento recante norme per gli esami di idoneità degli agenti destinati al servizio movimento ed alla condotta dei convogli sulle ferrovie in concessione ed in gestione governativa, sulle metropolitane e sulle tramvie extraurbane

Requisiti di ammissione – All. A

Età anagrafica [21 anni; 45 anni [

penale

Idoneità fisica

Specchio caratteristico, dal quale risulti il servizio prestato presso l'azienda

Stato di condotta ultimi due anni

Indicazione della linea proposta

Commissione esaminatrice

Istanza di ammissione
presentata dalla
Direzione di Esercizio

Requisiti di ammissione – All. B

Età anagrafica [21 anni; 45 anni [e possesso pat D e CQC D

(non esiste il limite di 45 anni se proveniente dalla mansione di conducente di linea)

Tirocinio organizzato da azienda esercente

casellario

Relazione del DE con indicazione del tirocinio effettuato e risultato conseguito


Le abilitazioni del personale impegnato in attività di sicurezza

Inquadramento normativo

DECRETO MINISTERIALE MIT 04 agosto 1998, n. 513**Regolamento recante norme per gli esami di idoneità degli agenti destinati al servizio movimento ed alla condotta dei convogli sulle ferrovie in concessione ed in gestione governativa, sulle metropolitane e sulle tramvie extraurbane**

Casi particolari: Abilitazione
provvisoria (art. 12) - Movimento*Le abilitazioni del personale impegnato in attività di sicurezza*

Inquadramento normativo

DECRETO MINISTERIALE MIT 04 agosto 1998, n. 513**Regolamento recante norme per gli esami di idoneità degli agenti destinati al servizio movimento ed alla condotta dei convogli sulle ferrovie in concessione ed in gestione governativa, sulle metropolitane e sulle tramvie extraurbane**

Casi particolari: Cambio azienda
esercente (art. 13) - Movimento

Le abilitazioni del personale impegnato in attività di sicurezza

Inquadramento normativo

DECRETO MINISTERIALE MIT 04 agosto 1998, n. 513

Regolamento recante norme per gli esami di idoneità degli agenti destinati al servizio movimento ed alla condotta dei convogli sulle ferrovie in concessione ed in gestione governativa, sulle metropolitane e sulle tramvie extraurbane



Proposta della azienda
esercente ad Direttore USTIF

penale

Idoneità fisica

Verballi dell'abilitazione conseguita

Accertamento del DE proponente al
servizio sulla nuova linea

Procedura anche per agenti
movimento, nel caso di passaggio su
altre linee esercitate dalla stessa
azienda

Non consentito

Negativo

Giudizio
Direttore
USTIF

Positivo

Esame Orale

Le abilitazioni del personale impegnato in attività di sicurezza

Inquadramento normativo



DECRETO MINISTERIALE MIT 04 agosto 1998, n. 513

Regolamento recante norme per gli esami di idoneità degli agenti destinati al servizio movimento ed alla condotta dei convogli sulle ferrovie in concessione ed in gestione governativa, sulle metropolitane e sulle tramvie extraurbane

Indicazione del sistema di trazione

Abilitazione alla condotta

Estensione dell'abilitazione

Altro sistema di trazione

Immissione in servizio di altro materiale rotabile diverso da quello utilizzato per l'abilitazione

Commissione composta da ingegnere USTIF + ingegnere azienda esercente

Prova unica di condotta in linea ed in stazione

Casi particolari: Cambio azienda
esercente (art. 18) - Condotta

Le abilitazioni del personale impegnato in attività di sicurezza

Inquadramento normativo

DECRETO MINISTERIALE MIT 04 agosto 1998, n. 513

Regolamento recante norme per gli esami di idoneità degli agenti destinati al servizio movimento ed alla condotta dei convogli sulle ferrovie in concessione ed in gestione governativa, sulle metropolitane e sulle tramvie extraurbane



Proposta della azienda
esercente al Direttore USTIF

penale

Idoneità fisica

Certificato di idoneità

Certificato del DE attestante la
verifica della compatibilità
dell'abilitazione posseduta e fiducia

Procedura anche passaggio su altre
linee esercitate dalla stessa azienda

Non consentito

Negativo

Giudizio
Direttore
USTIF

Positivo

Esame suppletivo Orale

Inquadramento normativo

**DECRETO MINISTERIALE MIT 04 agosto 1998, n. 513****Regolamento recante norme per gli esami di idoneità degli agenti destinati al servizio movimento ed alla condotta dei convogli sulle ferrovie in concessione ed in gestione governativa, sulle metropolitane e sulle tramvie extraurbane**

Tirocinio su corso teorico-pratico organizzato da azienda esercente e definito dal DE

Domanda di ammissione esame con indicazione delle esercitazioni, itinerari seguiti e Km percorsi

Estensione ad altri convogli (veicoli diversi) previa frequenza di corso aggiornamento a cura azienda esercente

Validità legata alla patente di guida ed al certificato di abilitazione professionale

Commissione esaminatrice

Addetti alla condotta:

Direttore USTIF (o delegato) + DE (o ingegnere delegato) + rappresentate ente locale

In caso di superamento esame

Abilitazione in via provvisoria per un periodo determinato dal DE

Dopo l'abilitazione provvisoria, rilascio del Certificato di idoneità



Il personale e le funzioni di sicurezza

Decreto ministeriale 23 febbraio 1999, n. 88
Regolamento recante norme concernenti l'accertamento ed il controllo
dell'idoneità fisica e psicoattitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di
trasporto ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753

Inquadramento normativo



DECRETO MINISTERIALE MIT 23 febbraio 1999, n. 88

Regolamento recante norme concernenti l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psicoattitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753

Visto l'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, il quale prevede che con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono emanate apposite norme regolamentari al fine di disciplinare l'accertamento dell'idoneità del personale addetto ai servizi di pubblico trasporto di cui al suindicato articolo 9, commi 3 e 4

Valido per personale addetto alle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa, metropolitane, tranvie ed impianti assimilabili, filovie ed autolinee,

Requisiti più rigorosi richiesti da singole aziende devono essere preventivamente approvati dal MIT



Visite per ammissione al servizio

- Requisiti di sana e robusta costituzione;
- Requisiti fisici, psichici ed attitudinali per la mansione aspirata;
- requisiti fisici speciali prescritti per lo specifico profilo richiesto

Secondo le disposizioni e le modalità in vigore presso la Direzione Sanità delle FFSS

Requisiti fisici speciali:
quelli indicati per visite
di revisione

Positivo

Età
candidato
 ≥ 40 anni

Negativo

Requisiti fisici speciali:
quelli indicati per visite di
.....

Inquadramento normativo



Requisiti per ammissione

- **Gruppo I**
 - Macchinista;
 - Conducente di linea;
 - Conduttore;
 - Addetto manovra e scambi;
 - Operaio qualificato;
 - Operaio generico;
 - Manovale;
 - Cantoniere.
- **Gruppo II**
 - Addetto di stazione e gestione
 - Capo tecnico.
- **Gruppo III**
 - Personale adibito a mansioni non interessanti la sicurezza dell'esercizio.

Requisiti fisici speciali di revisione

- **Gruppo I**
 - Addetto manovra e scambi;
 - Capo Manovra.
- **Gruppo II**
 - Capo impianto (Trazione e/o officina)
 - Ispettore movimento trazione;
 - Macchinista;
 - Capo treno;
 - Conduttore;
 - Capo Tecnico;
 - Capo operai;
 - Capo Squadra operai;
 - Operaio qualificato;
 - Coordinatore di manutenzione;
 - Addetto armamento;
 - Cantoniere;
 - Operaio Generico;
 - Capo Squadra manovali;
 - Addetto manutenzione;
 - Manovale.
- **Gruppo III**
 - Addetto gestione personale viaggiante;
 - Addetto di stazione e gestione;
 - Capo Stazione
- **Gruppo IV**
 - Ispettore di movimento;
 - Coordinatore di stazione;
 - Addetto operativo di movimento e gestione;
 - Agente operativo di movimento e gestione;
 - Coordinatore movimento e traffico;
 - Verificatore;
- **Gruppo V**
 - Personale adibito a mansioni non interessanti l'esercizio.



Visite per revisione

Esami clinici ed eventuali indagini speciali

Strutture riconosciute per effettuare le visite:

1. Prioritariamente Direzione Sanità FFSS e delle sue dipendenze periferiche;
2. Organi del SSN.

In caso di accertamento inidoneità, visita attraverso collegio di tre sanitari.

Da attuarsi:

1. quando sorgono dubbi;
2. Al compimento del 30, del 35, del 40, del 45, del 48, del 51 ed al compimento di ogni biennio successivo al 51 anno;
3. In caso di abilitazione od assegnazione a nuove funzioni o profili, per i quali sono richiesti requisiti superiori a quelli già accertati

Inquadramento normativo



DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285
Nuovo Codice della Strada

Art. 118 Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli:

- Patente di guida;
- Carta di Qualificazione del Conducente per il trasporto di persone;
- Certificato di Idoneità, su proposta della azienda interessata.

Validità del certificato vincolata alla patente di guida e valido a condurre le vetture presso qualsiasi azienda

Inquadramento normativo



Esercitazione certificata di condotta, con assistenza di guidatore già autorizzato e di funzionario tecnico azienda esercente

Domanda di ammissione con indicazione degli itinerari seguiti e dei chilometri percorsi, e con l'attestazione che il candidato ha dimostrato di avere la piena conoscenza pratica della guida e della circolazione dei filoveicoli.

Commissione di Esame: ingegnere USTIF e rappresentante azienda esercente.

Nuovo esame con attesa di almeno 30 giorni

Negativo

Esito
Esame

Positivo

Rilascio Certificato
Idoneità alla Guida

Prova teorica

parte1

- Circolazione stradale, con riferimento alla condotta filobus;
- Norme concernenti funzioni guidatore filobus;

parte2

- Struttura e funzionamento delle parti che compongono le vetture filoviarie
- Provvedimenti di urgenza da adottare in caso di guasti.

Prova pratica

Inquadramento normativo



Carta di Qualificazione del Conducente (CQC)

- Sostituisce il vecchio CAP KD;
- Obbligatorio per guida veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e autobus con più di nove posti; trasporto su linee pubbliche o come noleggio con conducente;
- Conseguimento presso scuola guida o ente accreditato;
- Indicata sulla patente di guida con il codice armonizzato «95»;
- Attribuzione di 20 punti che possono essere decurtati in caso di infrazioni commesse durante la guida di un veicolo professionale;
- Conseguimento iniziale:
 - Corso ordinario di 280 ore (260 teoria + 20 pratica);
 - Corso accelerato di 140 ore (130 teoria + 10 pratica);
- Rinnovo:
 - Validità di 5 anni.
 - Corso di 35 ore
 - senza esame (se CQC non scaduta da oltre due anni);
 - Con esame informatizzato.



Il personale e le funzioni di sicurezza

Decreto ministeriale 07 agosto 2017

Requisiti dei direttori di esercizio per gli impianti adibiti ai servizi pubblici di trasporto terrestre

Inquadramento normativo



DECRETO MINISTERIALE 07 agosto 2017

Requisiti dei direttori di esercizio per gli impianti adibiti ai servizi pubblici di trasporto terrestre

Direttore di Esercizio

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753

Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Titolo VIII: obblighi e responsabilità dei direttori di esercizio delle ferrovie in concessione

Art. 89 Le aziende esercenti ferrovie in concessione devono avere **un direttore od un responsabile dell'esercizio**. Per le aziende di maggiori dimensioni, ovvero esercenti servizi di trasporto di diversa natura, **la M.C.T.C. o gli organi regionali**, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, anche in assenza di specifica proposta dell'azienda esercente, **possono disporre la nomina di più direttori o responsabili dell'esercizio**, ciascuno dei quali risponde per linee o gruppi di linee costituenti complessi omogenei, ovvero distinte per natura del servizio di trasporto.

Nei limiti stabiliti ai fini della sicurezza dalla M.C.T.C., **può essere consentito che la stessa persona assolva le funzioni di direttore o responsabile dell'esercizio per linee esercitate da aziende diverse**.

Gli amministratori delle aziende di cui al primo comma che non provvedono entro i termini ultimativi stabiliti dalla M.C.T.C. o dai competenti organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni, alla nomina del direttore o del responsabile dell'esercizio sono puniti con l'ammenda da L. 330.000 a L. 1.000.000.

Quando gli amministratori non provvedono entro i successivi termini ultimativi alla nomina del direttore o del responsabile dell'esercizio, la M.C.T.C. o i competenti organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, dispongono per la decadenza della concessione..

Inquadramento normativo



DECRETO MINISTERIALE 07 agosto 2017

Requisiti dei direttori di esercizio per gli impianti adibiti ai servizi pubblici di trasporto terrestre

Direttore di Esercizio

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753

Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Titolo VIII: obblighi e responsabilità dei direttori di esercizio delle ferrovie in concessione

Art. 90

L'incarico di direttore o di responsabile dell'esercizio è **subordinato all'assenso** della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o degli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte della stessa M.C.T.C., per i servizi di competenza regionale o degli enti locali territoriali. Ai fini della sicurezza, l'assenso od il nulla osta di cui al precedente comma sono **subordinati all'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale, fisica e morale** della persona proposta quale direttore o responsabile dell'esercizio, **sulla base delle disposizioni che verranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti**, con il quale verranno altresì fissate le categorie di aziende o i sistemi di trasporto per i quali viene richiesta l'una o l'altra funzione. La M.C.T.C. o gli organi regionali nell'ambito delle rispettive attribuzioni, possono in qualunque momento revocare l'assenso o il nulla osta di cui al precedente primo comma, richiedendo la sostituzione del direttore o del responsabile dell'esercizio, ove questi dimostri imperizia o negligenza nell'espletamento dei propri compiti, ovvero quando ne sia venuta meno l'idoneità fisica o morale.

Inquadramento normativo



DECRETO MINISTERIALE 07 agosto 2017

Requisiti dei direttori di esercizio per gli impianti adibiti ai servizi pubblici di trasporto terrestre

Direttore di Esercizio

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753

Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Titolo VIII: obblighi e responsabilità dei direttori di esercizio delle ferrovie in concessione

Art. 90 Quando le disposizioni del decreto di cui al precedente secondo comma consentono l'espletamento delle funzioni di direttore o di responsabile dell'esercizio anche a persone sprovviste di specifico titolo di studio professionale ad indirizzo tecnico, gli amministratori delle aziende esercenti, **ove si avvalgano di detta facoltà, devono designare un assistente tecnico**, in possesso del titolo di studio fissato con il decreto stesso per l'assolvimento delle specifiche incombenze a carattere professionale determinate, per ciascun tipo di servizio di trasporto, con le norme di cui ai successivi articoli 100 e 102. Per il caso di mancata designazione dell'assistente tecnico da parte degli amministratori dell'azienda esercente, si applicano le disposizioni del precedente art. 89, quarto comma, salvo la misura della ammenda che è fissata da L. 250.000 a L. 750.000

Inquadramento normativo



DECRETO MINISTERIALE 07 agosto 2017

Requisiti dei direttori di esercizio per gli impianti adibiti ai servizi pubblici di trasporto terrestre

Direttore di Esercizio

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753

Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Titolo VIII: obblighi e responsabilità dei direttori di esercizio delle ferrovie in concessione

Art. 91 Il direttore o il responsabile dell'esercizio **rappresenta l'azienda presso gli organi di vigilanza dello Stato**, delle regioni e degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, e **risponde dell'efficienza del servizio ai fini della sicurezza e della regolarità**. A tali effetti, in particolare, il direttore o il responsabile dell'esercizio cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'esercizio stesso, delle disposizioni contenute negli atti di concessione, nonché delle prescrizioni impartite dai competenti uffici della M.C.T.C., delle regioni e degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, e risponde verso detti organi per tutte le trasgressioni ed irregolarità che si dovessero verificare nell'esercizio. Restano ferme le responsabilità delle aziende esercenti e degli amministratori ai sensi del codice civile e delle altre specifiche disposizioni di legge. Fermo restando quanto disposto dall'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, per le aziende tenute ad applicarlo, gli amministratori delle aziende esercenti devono attribuire al direttore od al responsabile dell'esercizio i poteri e gli strumenti per l'effettivo governo del servizio di trasporto, ivi compreso, in particolare, quello di dare il proprio benestare sull'assunzione del personale dell'esercizio e sul conferimento e la variazione delle relative mansioni. Il direttore o il responsabile dell'esercizio **ha l'obbligo di risiedere in prossimità di una delle stazioni principali del servizio di trasporto al quale è preposto, salvo motivata deroga** accordata dal competente ufficio della M.C.T.C. nonché dagli organi regionali per i servizi rientranti nelle loro attribuzioni. Egli deve comunque essere reperibile nei periodi di funzionamento del servizio stesso. Per l'eventualità di sua temporanea assenza od impedimento, il direttore od il responsabile dell'esercizio **deve nominare un sostituto di sua fiducia**, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.

Inquadramento normativo



DECRETO MINISTERIALE 07 agosto 2017

Requisiti dei direttori di esercizio per gli impianti adibiti ai servizi pubblici di trasporto terrestre

Direttore di Esercizio

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753

Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Titolo VIII: obblighi e responsabilità dei direttori di esercizio delle ferrovie in concessione

Art. 92 Le infrazioni da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio alle norme di leggi e di regolamenti riguardanti l'esercizio, nonché alle disposizioni contenute negli atti di concessione e le trasgressioni alle prescrizioni ufficialmente impartite dagli organi di vigilanza statali, regionali e degli enti locali, secondo le rispettive attribuzioni, sono punite con le seguenti ammende

Inquadramento normativo



DECRETO MINISTERIALE 07 agosto 2017

Requisiti dei direttori di esercizio per gli impianti adibiti ai servizi pubblici di trasporto terrestre

Direttore di Esercizio

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753

Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Titolo VIII: obblighi e responsabilità dei direttori di esercizio delle ferrovie in concessione

Art. 93 Il direttore o il responsabile dell'esercizio **deve dare immediata comunicazione telegrafica** al competente ufficio della M.C.T.C. e della regione degli incidenti interessanti la sicurezza o la regolarità dell'esercizio. Entro **cinque giorni** dall'accaduto il direttore o il responsabile dell'esercizio deve inviare agli uffici indicati al precedente comma un rapporto sull'incidente, con indicazione dei provvedimenti eventualmente adottati o con proposte circa quelli da adottare. Per gli incidenti dai quali siano derivati danni alle persone, **entro i successivi cinque giorni** il direttore o il responsabile dell'esercizio deve disporre l'espletamento di una inchiesta, invitando ad intervenire il competente ufficio della M.C.T.C. e della regione. In caso di incidente dal quale siano derivati danni solo a cose, i competenti uffici della M.C.T.C. possono invitare il direttore od il responsabile dell'esercizio ad espletare la relativa inchiesta, qualora la natura o le modalità dell'incidente stesso coinvolgano la sicurezza dell'esercizio. Le risultanze delle inchieste, unitamente alle eventuali proposte di conseguenti provvedimenti, devono essere immediatamente comunicate al competente ufficio della M.C.T.C. e della regione. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo è punito con l'ammenda da L. 50.000 a L. 150.000 e, in caso di recidiva, da L. 200.000 a L. 600.000.

Inquadramento normativo



DECRETO MINISTERIALE 07 agosto 2017

Requisiti dei direttori di esercizio per gli impianti adibiti ai servizi pubblici di trasporto terrestre

Direttore di Esercizio

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753

Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Titolo IX: determinazione degli organi competenti ad emanare norme regolamentari e di disposizioni interne

Art. 95 Il Ministro dei trasporti **emana le norme regolamentari**, in relazione alle diverse esigenze proprie delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie in concessione, relative:

- 1) alle modalità di svolgimento dell'esercizio, al movimento ed alla circolazione dei treni e veicoli;
- 2) al segnalamento ed alle telecomunicazioni lungo le linee, nelle stazioni, nei posti di servizio, nei veicoli e negli impianti in genere;
- 3) alle caratteristiche generali delle linee e degli impianti;
- 4) alle caratteristiche tecniche e funzionali cui deve corrispondere il materiale mobile.

Per i veicoli destinati a circolare su strada restano ferme le norme del vigente codice della strada, delle relative disposizioni di esecuzione e delle leggi speciali.

Inquadramento normativo



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753

Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Titolo IX: determinazione degli organi competenti ad emanare norme regolamentari e di disposizioni interne

Art. 100 Il Ministro dei trasporti emana, per le ferrovie in concessione, le norme regolamentari riguardanti:

- 1) le modalità e la frequenza delle verifiche e prove funzionali da effettuare periodicamente, od a seguito di incidenti, ovvero qualora sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza, per la sede, per le principali opere d'arte, per gli impianti, per il materiale mobile, nonché per qualsiasi apparecchiatura attinente alla sicurezza dell'esercizio;**
- 2) la determinazione delle verifiche e prove cui provvedono i competenti uffici della M.C.T.C. e di quelle cui devono invece autonomamente provvedere i direttori o i responsabili dell'esercizio, ovvero gli assistenti tecnici di cui al quarto comma del precedente art. 90, in relazione alle peculiarità dei diversi tipi di servizi di pubblico trasporto;**
- 3) la tenuta delle registrazioni relative allo stato di servizio o di conservazione della sede, delle principali opere d'arte, degli impianti, delle apparecchiature e del materiale mobile;**
- 5) la formazione, nell'ambito delle disposizioni regolanti l'orario di lavoro, dei turni di servizio per il personale addetto a mansioni interessanti la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;
- 8) la libera circolazione, nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge ed in relazione all'espletamento delle funzioni previste dalle presenti norme, per il personale della M.C.T.C., per quello di altre amministrazioni dello Stato che presta la propria opera presso il Ministero dei trasporti in collaborazione con la M.C.T.C., nonché per coloro che, nell'interesse della stessa, svolgono attività di ricerca, studio o consulenza, ferme restando le competenze delle regioni in ordine alla libera circolazione, nell'ambito dei servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni delle regioni stesse, per il personale regionale addetto alla vigilanza su tali servizi.

Inquadramento normativo



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753

Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Titolo IX: determinazione degli organi competenti ad emanare norme regolamentari e di disposizioni interne

Art. 100 Il Ministro dei trasporti emana, per le ferrovie in concessione, le norme regolamentari riguardanti:

Per i servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni, alle verifiche e prove alle quali provvedono i competenti uffici della M.C.T.C. ai sensi del precedente, primo comma, punto 2), partecipano, agli effetti della regolarità dell'esercizio, gli organi regionali. I competenti uffici della M.C.T.C. hanno facoltà di effettuare ispezioni sulla tenuta dello stato di servizio o di conservazione della sede, delle principali opere d'arte, degli impianti, delle apparecchiature e del materiale mobile, nonché sulle verifiche e prove cui, ai sensi del precedente primo comma, punto 2), provvedono autonomamente i direttori o i responsabili dell'esercizio. In relazione all'esito sfavorevole delle verifiche e prove di cui al primo comma o delle ispezioni di cui al terzo comma, i competenti uffici della M.C.T.C. possono revocare l'autorizzazione di cui al primo comma del precedente art. 4, ovvero il nulla osta tecnico di cui al terzo comma dello stesso articolo, secondo che si tratti rispettivamente di servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni degli organi statali o regionali. Qualora insorgano ragioni di pubblica incolumità, i competenti uffici della M.C.T.C., gli organi delle regioni nonché quelli degli enti locali territoriali possono inoltre disporre la sospensione dell'esercizio per i servizi rientranti nelle rispettive attribuzioni. Per quanto concerne le revisioni degli autobus dei servizi di pubblico trasporto effettuati su strada restano ferme le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione

Inquadramento normativo



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753

Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Titolo IX: determinazione degli organi competenti ad emanare norme regolamentari e di disposizioni interne

Art. 101 Il direttore generale della M.C.T.C., in relazione alle caratteristiche ed alle peculiarità dei diversi tipi di servizi di pubblico trasporto, emana le disposizioni riguardanti:

- 1) l'applicazione delle norme regolamentari di cui ai punti 3) e 4) del precedente art. 95, nonché di quelle di cui al precedente art. 100;
- 2) l'espletamento da parte del personale della M.C.T.C. delle funzioni di vigilanza previste dalle presenti norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dei servizi di pubblico trasporto rientranti nelle competenze statali e, per quanto riguarda la polizia e la sicurezza, anche di quelli rientranti nelle competenze regionali;
- 3) le modalità per l'accertamento delle infrazioni previste dalle presenti norme;
- 4) il rilascio, da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., dell'approvazione o del nulla osta di cui al precedente art. 3, secondo comma;
- 5) il rilascio, da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., dell'approvazione o del nulla osta di cui al successivo art. 102, secondo comma.

Inquadramento normativo



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753

Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Titolo IX: determinazione degli organi competenti ad emanare norme regolamentari e di disposizioni interne

Art. 102 Il direttore o il responsabile dell'esercizio di ogni ferrovia in concessione deve emanare nei limiti e nel rispetto dei patti di concessione e delle altre norme:

- 1) le disposizioni interne in applicazione delle norme regolamentari di cui ai punti 1) e 2) del precedente art. 95 in relazione alle caratteristiche e peculiarità del servizio;
- 2) le disposizioni interne riguardanti:
 - a) l'impiego delle apparecchiature di trazione;
 - b) la manutenzione della sede, degli impianti e delle apparecchiature;**
 - c) la condotta, la scorta e la manutenzione del materiale mobile;
 - d) l'illuminazione dei veicoli, delle stazioni, dei passaggi a livello e degli altri impianti necessari per il servizio nelle ore notturne;
 - e) le misure da adottare, ai fini della sicurezza, durante lo svolgimento dei lavori alla sede ed agli impianti della linea e delle stazioni;
 - f) il numero delle corse da effettuare giornalmente, nonché il numero delle fermate;
 - g) l'ubicazione delle fermate;
 - h) le velocità ammesse e gli orari;
 - i) la composizione dei treni, la capacità dei veicoli e le relative condizioni di frenatura;

Inquadramento normativo



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753

Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Titolo IX: determinazione degli organi competenti ad emanare norme regolamentari e di disposizioni interne

Art. 102 Il direttore o il responsabile dell'esercizio di ogni ferrovia in concessione deve emanare nei limiti e nel rispetto dei patti di concessione e delle altre norme:

- 1) le disposizioni interne in applicazione delle norme regolamentari di cui ai punti 1) e 2) del precedente art. 95 in relazione alle caratteristiche e peculiarità del servizio;
- 2) le disposizioni interne riguardanti:
 - l) la disciplina dell'accesso ai posti di manovra o di controllo dei veicoli e delle stazioni;
 - m) il numero e l'ubicazione dei mezzi di soccorso, nonché le modalità per lo svolgimento delle relative operazioni;**
 - n) i servizi delle stazioni e della linea, l'esercizio dei passaggi a livello ed i servizi ai veicoli.

Le disposizioni interne di cui al precedente comma, salvo quelle di cui al punto 2), lettere d) ed e), **devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici della M.C.T.C.**, per i servizi di competenza statale, o dagli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte degli stessi uffici della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni regionali; detto nulla osta non è peraltro richiesto per le disposizioni interne di cui al precedente punto 2), lettera f). Agli effetti della valutazione delle esigenze locali di pubblico interesse, il numero e gli orari delle corse giornaliere nonché il numero e l'ubicazione delle fermate, per i servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni degli enti locali territoriali, devono essere anche da questi approvati.

Inquadramento normativo




DECRETO MINISTERIALE 07 agosto 2017

Requisiti dei direttori di esercizio per gli impianti adibiti ai servizi pubblici di trasporto terrestre

Direttore di Esercizio

Art. 1 - Generalità

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti in servizio di pubblico trasporto terrestre che, agli effetti delle stesse disposizioni, si suddividono nelle seguenti categorie:
 - a) ferrovie non soggette alla vigilanza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF);
 - b) metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa in sede propria;
 - c) tranvie;
 - d) filovie.



Le interferenze dei sistemi di trasporto

DPR 753/80

Titolo III

disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio

Inquadramento normativo



Art. 51

Lungo i tracciati delle tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza minore di **metri sei** dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette costruzioni non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. A richiesta del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, la detta distanza **deve essere accresciuta in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei.**

Le norme del presente articolo si applicano anche ad servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36, intendendosi le distanze riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.

Inquadramento normativo



Art. 56

Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.

Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.

La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.

Per i servizi di pubblico trasporto indicati al terzo comma dell'art. 36 le distanze di cui ai precedenti commi si intendono riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.

Inquadramento normativo



Art. 58

Chiunque costruisce una strada un canale o un condotto d'acqua, un elettrodotto, gasdotto, oleodotto o qualunque altra opera di pubblica utilità che debba attraversare impianti ferroviari, compresi gli elettrodotti, o svolgersi ad una distanza che possa creare interferenze, soggezioni o limitazioni all'esercizio ferroviario deve ottenere la preventiva autorizzazione dell'azienda esercente che potrà condizionarla alla realizzazione di tutte le varianti ai piani costruttivi che riterrà necessarie per garantire la sicurezza delle opere e degli impianti e la regolarità dell'esercizio ferroviario.

Per le ferrovie in concessione l'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinata al nulla osta del competente ufficio della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o degli organi delle regioni, previo assenso ai fini della sicurezza da parte del competente ufficio della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni stesse.

Inquadramento normativo



Art. 60

Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate dagli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione, riduzioni alle distanze prescritte **dagli articoli dal 49 al 56**.

I competenti uffici della M.C.T.C., prima di autorizzare le richieste riduzioni delle distanze legali prescritte, danno, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione alle aziende interessate delle richieste pervenute, assegnando loro un termine perentorio di giorni trenta per la presentazione di eventuali osservazioni.

Trascorso tale termine, i predetti uffici possono autorizzare le riduzioni richieste.

Inquadramento normativo

Decreto ministeriale 04 aprile 2014 - Norme Tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto.

Regola tecnica per progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti per il trasporto e distribuzione di liquidi e gas per la parte interferente con le ferrovie ed altre linee di trasporto.



Decreto ministeriale 04 aprile 2014 - Norme Tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto.



Se per particolari motivi, risulti tecnicamente impossibile attenersi alle disposizioni tecniche di cui all'Allegato "A" del presente decreto, il soggetto attraversante potrà presentare una richiesta di deroga proponendo una soluzione alternativa che tuttavia garantisca un grado di sicurezza non inferiore a quello ottenibile dall'applicazione delle norme. La richiesta di deroga deve essere sottoposta al Tavolo tecnico, disciplinato dal successivo art. 3, che è deputato ad esprimere un parere vincolante sulla soluzione presentata dal soggetto attraversante.

Istanza presentata al **Tavolo Tecnico Permanente**

Ultimati gli impianti previsti nella convenzione che disciplina l'attraversamento od il parallelismo oggetto delle presenti norme, si dovrà procedere:

- ad effettuare tutte le prove e verifiche in contraddittorio tra le parti per accertare la rispondenza fra progetto approvato ed esecuzione degli impianti;
- a redigere apposito "Verbale di regolare esecuzione" che dovrà essere firmato da funzionari responsabili delle due parti. Tale documento da redigersi in duplice copia, per uso delle parti, autorizza il richiedente a mettere in servizio la condotta con l'attraversamento od il parallelismo della ferrovia;

Decreto ministeriale 04 aprile 2014 - Norme Tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto.

Inquadramento normativo



Ultimati gli impianti previsti nella convenzione che disciplina l'attraversamento od il parallelismo oggetto delle presenti norme, si dovrà procedere:

- alla verifica, **da parte dell'Esercente** entro la fine di **ogni anno** successivo a quello nel quale è stato attivato l'impianto, del buon funzionamento dell'intero impianto, ivi comprese le apparecchiature di intercettazione manuale o motorizzate e tutte le altre apparecchiature di controllo allarme e sicurezza ubicate lungo la condotta e presso le stazioni di pompaggio e di ricevimento; del regolare funzionamento di quello di protezione catodica che, se necessario, dovrà essere adeguato. L'apposito verbale dovrà essere redatto in doppia copia, una da conservarsi presso la sede legale dell'Esercente l'impianto e l'altra **da inviarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno**, entro sessanta giorni dalla data della verifica, all'indirizzo indicato nella convenzione che regola i rapporti tra le parti contraenti. Il verbale non deve essere inviato quando la sede ferroviaria in cui insiste l'attraversamento o il parallelismo sia stata dismessa o nel caso di dismissione della condotta. Resta inteso che sarà cura dell'Ente gestore delle condotte interrate porre in essere tutti gli accorgimenti necessari, previsti dalle leggi/norme vigenti, a propria cura e spese qualora venga ripristinato l'esercizio ferroviario.
- ad **un'assunzione di responsabilità civile e penale da parte dell'Esercente dell'impianto nei confronti del Gestore dell'Infrastruttura di trasporto e nei confronti dei terzi in generale**. Qualora la gestione dell'impianto in attraversamento o parallelismo non sia regolata da una convenzione, i soprariportati adempimenti tecnici dovranno comunque essere espletati e degli stessi dovrà essere tenuta una idonea registrazione.



Il Tavolo Tecnico per gli attraversamenti e parallelismi di condotte di liquidi e gas è l'organo deputato ad esprimersi in caso di deroghe alle norme per gli attraversamenti di condotte e canali nell'ambito di costruzioni di nuovi impianti delle linee ferroviarie ed altre linee di trasporto (tranvie extraurbane, filovie extraurbane, funicolari, funivie e impianti simili). E' stato istituito dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 aprile 2014 n. 137, prima operativo nell'ambito del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e dal 31 ottobre 2022 passato sotto la competenza di ANSFISA.

Linee guida per il rilascio dei pareri di competenza del Tavolo tecnico permanente di cui all'art.3 del DM 14 aprile 2014, n. 137 come modificato dal DM 23 settembre 2022, n. 292

0013074.10-03-2023

Numero ID	Descrizione Primo intervento	Relatore M. La Russa S. Rossi L. Tassan D. Tassan	Relatore L. Tassan	Relatore L. Tassan	Relatore L. Tassan



Principi generali

il Tavolo tecnico:

- effettua una valutazione della richiesta;
- raccoglie la documentazione giustificativa, i risultati di tutte le valutazioni pertinenti e le motivazioni comprovate della sua decisione al fine di rilasciare il parere, in conformità con il presente documento;
- svolge le sue funzioni in modo aperto, trasparente e non discriminatorio, esercita un giudizio professionale, imparziale e proporzionato e fornisce motivazioni comprovate per ogni decisione.

Il richiedente ha la responsabilità, nel momento in cui presenta la richiesta, di garantire la determinazione e il soddisfacimento di tutti i requisiti pertinenti della legislazione applicabile. Nell'espletamento dei suoi doveri, il richiedente può essere assistito – in relazione alla tipologia di procedimento – da altre entità quali organismi di valutazione della conformità, fornitori e prestatori di servizi.



Le nuove disposizioni



DECRETO DIRIGENZIALE ANSFISA 28.12.2023 prot. 081906

«Disciplina dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa ai sistemi di trasporto pubblico a guida vincolata, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156.



> Autorizzazione di Sicurezza



> Sistema di Gestione della Sicurezza - SGS



> Soggetto Responsabile della Manutenzione (per il veicolo)
- SRM

Finalità ed ambito di applicazione

adeguamento normativo



DECRETO DIRIGENZIALE ANSFISA 28.12.2023 prot. 081906

«Disciplina dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa ai sistemi di trasporto pubblico a guida vincolata, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156.

Nuova disciplina per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile.

Valido esclusivamente per i sistemi di trasporto a guida vincolata per i quali sono già stati rilasciati i nulla osta tecnici di cui agli articoli 3 e 4 del DPR n.753/1980.



DECRETO DIRIGENZIALE ANSFISA 28.12.2023 prot. 081906

«Disciplina dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa ai sistemi di trasporto pubblico a guida vincolata, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156.

Sono esclusi:

- sistema ferroviario nazionale e regionale;
- reti funzionalmente isolate o interconnesse al resto del sistema ferroviario nazionale e di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 347 del 2 agosto 2019 e decreto ministeriale del 5 agosto 2016;
- tratte ferroviarie ad uso turistico di cui alla legge 9 agosto 2017, n. 128 o destinate esclusivamente ai ferro-cicli, come definiti dalla norma UNI-11685;
- infrastrutture ferroviarie private, ivi compresi i binari di raccordo privati, utilizzate per fini non commerciali dal proprietario o da un operatore per le loro rispettive attività di trasporto merci o per il trasporto di persone, comprese le aree adibite a deposito o manutenzione rotabili, nonché ai veicoli utilizzati esclusivamente su tali infrastrutture;
- mezzi d'opera per l'effettuazione di manutenzioni in regime di interruzione della circolazione;
- mezzi d'opera in linea per eventuale soccorso a treno in avaria;
- treni fuori servizio (senza passeggeri a bordo) per l'effettuazione di corse prova, manutenzione o collaudo;
- sistemi di trasporto con trazione a fune, agli ascensori, scale e marciapiedi mobili, piattaforme elevatrici, montascale e sistemi assimilabili..



DECRETO DIRIGENZIALE ANSFISA 28.12.2023 prot. 081906

«Disciplina dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa ai sistemi di trasporto pubblico a guida vincolata, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156.

«Sistemi di trasporto pubblico a guida vincolata (TGV)»: sistema di trasporto pubblico guidato da almeno una rotaia o vincolato ad una linea di alimentazione elettrica, destinato all'esercizio di trasporti locali, servizi passeggeri urbani ed extraurbani, con veicoli semoventi e operanti sia segregati che non dal traffico stradale e pedonale. Tali sistemi comprendono:

- le metropolitane e le metropolitane leggere, con e senza conducente, come definite dalla UNI 8379, e i sistemi assimilabili;
- le tranvie e le tranvie veloci (metro-tranvie), come definite dalla UNI 8379, e i sistemi assimilabili;
- i sistemi filoviari.



DECRETO DIRIGENZIALE ANSFISA 28.12.2023 prot. 081906

«Disciplina dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa ai sistemi di trasporto pubblico a guida vincolata, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156.


«Soggetto responsabile della manutenzione (SRM)»: soggetto responsabile della manutenzione del veicolo

«Sistema di gestione della sicurezza (SGS)»: l'organizzazione, i provvedimenti e le procedure messi in atto da un esercente per assicurare la gestione sicura dell'azienda di trasporto e di tutte le proprie operazioni

«Responsabile del Sistema di gestione della sicurezza (RSGS)»: Soggetto dotato di responsabilità e autorità per assicurare che i processi del sistema di gestione della sicurezza siano predisposti, attuati e tenuti aggiornati.

«Autorizzazione di sicurezza (AdS)»: provvedimento emesso dall'ANSFISA, ai soli fini della sicurezza dell'esercizio, in assenza del quale non è consentito il pubblico esercizio del sistema di trasporto.

**È richiamata la
disciplina del DPR
753/80**



Direttore di
Esercizio

- 1) **Laurea magistrale (LM) in ingegneria ovvero laurea specialistica (LS) ovvero diploma di laurea quinquennale secondo il previgente ordinamento in Ingegneria e iscrizione all'Ordine professionale sezione "A" di cui al DPR 328/2001.**
- 2) **obbligo di risiedere nella Provincia nella quale sono installati gli impianti, ovvero in una Provincia limitrofa.**
- 3) **età minima di ventisei anni;**
- 4) **Deroga alla residenza**
- 5) **non possono esercitare attività connesse con la progettazione, installazione, manutenzione, verifica e controllo degli impianti per i quali esercitano tale ruolo;**
- 6) **Il rinnovo dell'abilitazione è subordinato al rinnovo del patentino di idoneità in seguito all'esito favorevole di visita medica da effettuarsi presso un ufficio di medicina legale della competente Azienda sanitaria locale, una Commissione medica locale di cui all'art.119 del Codice della strada, ovvero presso un ufficio della direzione sanità delle ferrovie dello Stato;**
- 7) **Gli accertamenti medici di cui sopra devono risultare da certificazione in data non anteriore a quattro mesi dalla presentazione della domanda. Tale certificazione deve tenere conto del certificato medico rilasciato dal medico di famiglia il quale attesti la mancanza di patologie incompatibili con la mansione da svolgere;**
- 8) **validità del patentino di idoneità di cinque anni. Il rinnovo oltre i 75 anni di età è rilasciato con validità di un anno.**

Sistema di
Gestione della
Sicurezza

SGS

Responsabile
del Sistema
Gestione
Sicurezza

- 1) Laurea magistrale (LM) in **ingegneria** ovvero laurea specialistica (LS) ovvero diploma di laurea quinquennale secondo il previgente ordinamento in Ingegneria, ovvero Laurea in **Matematica, Fisica o Statistica**.
- 2) attestazione da parte dell'azienda esercente circa il corretto svolgimento delle attività di formazione ed aggiornamento come previsto dal SGS (Superamento di corso di formazione specifico organizzato dalle competenti associazioni di categoria ovvero da strutture formative autorizzate dall'ANSFISA);
- 3) **I RSGS non possono esercitare attività connesse con la progettazione, installazione, manutenzione, verifica e controllo degli impianti per i quali esercitano tale ruolo.**
4. La **funzione di RSGS non è compatibile con il ruolo di direttore di esercizio;**

cronoprogramma

adeguamento normativo



DECRETO DIRIGENZIALE ANSFISA 28.12.2023 prot. 081906

«Disciplina dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa ai sistemi di trasporto pubblico a guida vincolata, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156.



adeguamento normativo

DECRETO DIRIGENZIALE ANSFISA 28.12.2023 prot. 081906

«Disciplina dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa ai sistemi di trasporto pubblico a guida vincolata, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156.



art. 13, punto 4.5: *Nelle more dell'ottenimento dell'autorizzazione di sicurezza, la responsabilità della gestione della sicurezza, delle attività di revisione periodica del materiale rotabile (prove di frenatura, isolamenti, messe a terra, funzionalità dei veicoli e dei loro componenti, ecc...), nonché l'adozione e l'applicazione delle necessarie misure di controllo per il contenimento dei rischi restano in capo all'esercente ed al direttore di esercizio. Il legale rappresentante di ciascuna azienda, dirigenti e preposti, oltre il direttore dell'esercizio sono responsabili di tutti gli obblighi in tema di sicurezza ed in particolare dell'adeguamento*



DECRETO DIRIGENZIALE ANSFISA 28.12.2023 prot. 081906

«Disciplina dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa ai sistemi di trasporto pubblico a guida vincolata, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156.



art. 13, punto 6: Certificazione annuale.

6.1. Al fine di garantire la piena sicurezza dei sistemi di trasporto il direttore dell'esercizio emette annualmente idonea certificazione asseverata attestante l'esecuzione delle operazioni di manutenzione dei sopracitati impianti fissi, secondo i relativi piani di manutenzione.

6.2. Detta certificazione dovrà inoltre attestare la conformità del sistema di trasporto alle vigenti norme ed inoltre il giudizio positivo alla prosecuzione del pubblico esercizio in piena sicurezza.

6.3. La certificazione di cui ai commi precedenti dovrà essere sottoscritta oltre che dal DE, anche dal RSGS e dal SRM e dovrà essere inserita nel sistema informativo che l'ANSFISA metterà a disposizione di tutti gli esercenti.

6.4. In assenza della suddetta certificazione annuale, ovvero in caso di giudizio non positivo o positivo con prescrizioni, l'ANSFISA può procedere alla sospensione o alla revoca dell'Autorizzazione di sicurezza.

Perché il Sistema di Gestione della Sicurezza



La norma specifica i requisiti di un sistema di gestione per la qualità quando un'organizzazione:
Ha l'esigenza di dimostrare la propria capacità di fornire i requisiti del cliente e i requisiti cogenti applicabili

Perché il Sistema di Gestione della Sicurezza

(ISO 9001:20015 – 0.3.1)

La **gestione dei processi** e del sistema nel suo complesso può essere realizzata utilizzando il **ciclo PDCA**, con un orientamento generale al **risk-based thinking**, volto a cogliere le opportunità e a prevenire risultati indesiderati

migliorare la prestazione complessiva e costituire una solida

ive

enzia

zione per la qualità sono:

di fornire con regolarità prodotti e servizi che soddisfino i

cliente e que cogenti ') applicabili;

b) facilitare le opportunità per accrescere la soddisfazione del cliente;

c) affrontare rischi e opportunità associati al suo contesto e ai suoi obiettivi;

d) la capacità di dimostrare la conformità del sistema di gestione per la qualità.

Plan
Pianificare

Act
Agire

PDCA

Do
Fare

Check
Verificare



Requisiti del Sistema di Gestione della Sicurezza

Principi su cui deve essere basato il SGS

*approccio “**Risk Based**” focalizzato sul controllo dei rischi delle attività svolte, per garantirne il controllo, esteso anche ai servizi appaltati, alla fornitura del materiale necessario, nonché alle interazioni con le attività di soggetti esterni;*

applicazione della logica del miglioramento continuo, secondo un **ciclo Plan-Do-Check-Act (PDCA)** che assicuri processi costantemente controllati e dotati di adeguate risorse e garantisca che le opportunità di miglioramento siano determinate ed implementate

diffusione della cultura della sicurezza grazie all’interazione tra i requisiti dell’SGS dando consapevolezza alle persone coinvolte, del loro ruolo nel ciclo di miglioramento della sicurezza

Requisiti del Sistema di Gestione della Sicurezza



Requisiti del Sistema di Gestione della Sicurezza

descrizione del servizio di trasporto erogato:

- a) la tipologia di servizio e di attività svolte*
- b) le tipologie di veicoli utilizzati*
- c) le specifiche tecniche dei veicoli, delle apparecchiature e degli impianti*
- d) i piani e le procedure di messa in servizio e di esercizio, di sorveglianza e controllo e di manutenzione*
- e) la dimensione della rete del sistema di trasporto pubblico a guida vincolata, con le caratteristiche e le tipologie di impianti*
- f) l'organizzazione del servizio per la gestione della circolazione, la progettazione e la manutenzione della rete del sistema di trasporto pubblico a guida vincolata*

Sistema di
Gestione della
Sicurezza

SGS

Requisiti del Sistema di Gestione della Sicurezza



Sistema di
Gestione della
Sicurezza

SGS

Requisiti del Sistema di Gestione della Sicurezza

leadership

- ***Impegno per la sicurezza***
- ***Politica di sicurezza***
- ***Ruoli organizzativi e responsabilità***
- ***Coinvolgimento delle parti interessate***

Requisiti del Sistema di Gestione della Sicurezza



Sistema di
Gestione della
Sicurezza

SGS

Requisiti del Sistema di Gestione della Sicurezza

Pianificazione

- ***Valutazione del rischio;***
- ***Obiettivi e pianificazione della sicurezza;***

Sistema di
Gestione della
Sicurezza

SGS

Requisiti del Sistema di Gestione della Sicurezza



Supporto

Requisiti del Sistema di Gestione della Sicurezza

- ***Gestione Risorse Umane***
- ***Competenze e Consapevolezza***
- ***Controllo delle competenze del personale rilevanti per la sicurezza***
- ***Gestione delle risorse tecniche***
- ***Gestione delle informazioni documentate***
- ***Riferimenti alla normativa sulla sicurezza***
- ***Gestione delle attività di informazione e comunicazione inerenti alla sicurezza***
- ***Integrazione dei fattori umani e organizzativi***

Sistema di
Gestione della
Sicurezza

SGS

Requisiti del Sistema di Gestione della Sicurezza



Sistema di
Gestione della
Sicurezza

SGS

Requisiti del Sistema di Gestione della Sicurezza

Funzionamento

- **Attuazione Piano di Sicurezza**
- **Pianificazione attività**
- **Misure di sicurezza**
- **Gestione ciclo di vita**
- **Controllo approvato**
- **Modifiche al Sistema**
- **Gestione delle emergenze**

- a) *pianificazione di nuovi servizi del sistema di trasporto pubblico a guida vincolata, introduzione o modifiche dei veicoli, modifiche all'infrastruttura, e collaborazione con fornitori esterni in merito alle manutenzioni e a fini operativi*
- b) *assunzione di personale*
- c) *preparazione dei veicoli prima della loro movimentazione, comprese le verifiche precedenti alla partenza, la sanificazione e la composizione del convoglio*
- d) *circolazione o movimentazione dei veicoli nelle diverse condizioni operative (normali, degradate, di emergenza e in circostanze eccezionali)*
- e) *pianificazione e controllo del traffico sulla base delle caratteristiche dell'infrastruttura*
- f) *gestione del traffico in tempo reale in normale e degradata, o di emergenza e in circostanze eccezionali con l'applicazione di limitazioni del traffico e la gestione di interruzioni di traffico per fini di sicurezza*

Sistema di
Gestione della
Sicurezza

SGS

Requisiti del Sistema di Gestione della Sicurezza



Sistema di
Gestione della
Sicurezza

SGS

Valutazione
delle prestazioni

Requisiti del Sistema di Gestione della Sicurezza

- ***Raccolta e analisi dei dati***
- ***Trasmissione dati di monitoraggio e relazione sulla sicurezza***
- ***Audit interno***
- ***Riesame della Direzione***

Sistema di
Gestione della
Sicurezza

SGS

Requisiti del Sistema di Gestione della Sicurezza



Sistema di
Gestione della
Sicurezza

SGS

Requisiti del Sistema di Gestione della Sicurezza

Miglioramento

- ***Analisi delle cause degli incidenti ed individuazione delle azioni di miglioramento***
- ***Canali di comunicazione con le autorità***
- ***Miglioramento continuo***

Sistema di
Gestione della
Sicurezza

SGS

Requisiti del Sistema di Gestione della Sicurezza

Ulteriori
specifiche

- ***Inserimento documentazione in-cloud;***
- ***Estensione del SGS agli impianti di trasporto accessori.***

Requisiti del Sistema di Gestione della Sicurezza





Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza
dell'esercizio dei sistemi di trasporto pubblico a guida vincolata (TGV)



Qualificazione
personale



Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza dell'esercizio dei sistemi di trasporto pubblico a guida vincolata (TGV)

Qualifica			Formazione	Certificazione
1	C	Condotta	Esercente	Esercente
2	GC	Gestione circolazione	Esercente	Esercente
3	MV	Manutenzione veicoli	Esercente	Esercente
4	MI	Manutenzione infrastruttura	Esercente	Esercente
5	DE	Direzione Esercizio	Esercente	Ansfisa
6	RSGS	Responsabile del SGS	Esercente	Ansfisa

Ispettori
qualificati
dall'esercente

Manutenzione rotabile



Norme per l'applicazione e la certificazione dei sistemi di gestione della manutenzione dei veicoli dei sistemi di trasporto pubblico a guida vincolata

...Scopo del presente documento è dare per ogni funzione, di cui è composto il Sistema di Manutenzione che deve avere istituito ogni SRM, un indirizzo per la valutazione dei requisiti del SRM di veicoli utilizzati nei sistemi di trasporto pubblico a guida vincolata, adottando come codice di buona pratica quanto già previsto per i veicoli ferroviari nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/779, per quanto applicabile, integrato con i requisiti specifici applicabili al contesto dei sistemi di trasporto pubblico a guida vincolata. Infine, il presente documento stabilisce i criteri per la certificazione obbligatoria degli SRM e facoltativa dei soggetti che svolgono la funzione di esecuzione della manutenzione, da parte degli Organismi di Certificazione individuati per lo svolgimento di tali attività

Manutenzione rotabile




Norme per l'applicazione e la certificazione dei sistemi di gestione della manutenzione dei veicoli dei sistemi di trasporto pubblico a guida vincolata

- *Requisiti dei SRM e dei soggetti abilitati alla manutenzione*
- *Requisiti degli organismi di certificazione dei SRM e dell'esecuzione della manutenzione dei veicoli*

Norme per la registrazione dei veicoli dei sistemi di trasporto pubblico a guida vincolata (TGV)

A ciascun veicolo, prima dell'utilizzo nei sistemi di trasporto pubblico a guida vincolata, è assegnato dall'esercente un soggetto responsabile della manutenzione.



Norme per la registrazione dei veicoli dei sistemi di trasporto pubblico a guida vincolata (TGV)

NIV – Numero di Identificazione veicolo

NF – Numero di Fabbricazione

Codice

Stringa NIV

Identificativo

Anno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cifre (lettere) rappresentative
del gestore

Cifre (numeri) rappresentative
della serie del veicolo

Cifre (numeri) rappresentative
del progressivo

Riferimenti autorizzazione immissione in servizio

Sistema di protezione installato

Stato di Registrazione del veicolo (Esercizio, Sospeso, Ricoverato, Demolito)

Eventuali note aggiuntive

Restrizioni eventuali

Registro dei Veicoli

Norme per la registrazione dei veicoli dei sistemi di trasporto pubblico a guida vincolata (TGV)

Registrazione
dei veicoli già
circolanti

Creazione
procedura
SGS per
processo
registrazione
veicoli

Registrazione
dei nuovi
veicoli

Disponibilità
informazioni
in-cloud

Registrazione dei veicoli



Procedure per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza agli esercenti dei sistemi di trasporto pubblico a guida vincolata



Aggiornata parzialmente o integralmente in presenza di cambiamenti sostanziali al sistema

Vale 5 anni ed è rinnovata su istanza dell'esercente

Può essere revocata

È soggetta a revisione su prescrizione dell'Agenzia in seguito a modifiche sostanziali del quadro normativo



DECRETO DIRIGENZIALE ANSFISA 29.12.2023 prot. 082216

« Disciplina delle modalità per la realizzazione e l'apertura all'esercizio di nuovi sistemi di trasporto a impianti fissi ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 11 novembre 2018, n. 130, come modificato dalla legge n.156/2021»

A	<p>Definite nuove regole per immissione in servizio impianto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ascensori, scale a piedi e tappeti mobili, Sciovie e slittinovie,
B	<p>Definite nuove regole per immissione in servizio impianto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impianti a collegamento fisso e temporaneo non adibiti a servizi di trasporto pubblico locale costituiti da scale mobili e/o tappeti mobili e/o ascensori che realizzino un numero di livelli pari o superiori a tre per costituire un percorso continuo di trasporto
C	<p>Definite nuove regole per immissione in servizio materiale rotabile</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metropolitane • Tramvie • Filovie e Busvie con punti di ricarica in linea • People mover automatici • Impianti monofune a collegamento fisso e temporaneo • Funicolari terrestri, funivie bifune o di complessione • Sistemi assimilabili ai precedenti • Sistemi di trasporto rientranti nel tipo «A» o nel tipo «B» che adottino tecnologie innovative e che non utilizzano architetture di sistema e tecnologie già sperimentate sul territorio nazionale

adeguamento normativo



	Metropolitane e tramvie	Filovie e busvie	Impianti a fune ed ascensori inclinati	Ascensori e scale mobili
Infrastruttura	X			
Armamento	X			
Energia	X	X		
Comando Controllo e Segnalamento	X			
Materiale rotabile	X	X		
Funi e loro attacchi			X	
Argani e freni			X	
Meccanica di stazione e linea			X	
Veicoli e loro sostegni			X	
Apparati elettrici ed elettronici			X	
Apparati di soccorso			X	
Infrastruttura (stazioni, piloni, pali)			X	
Armamento (per le funicolari)			X	
Intero impianto				X

adeguamento normativo



MODIFICHE RILEVANTI

Metropolitane Tramvie Filovie Busvie

Modifiche ai sottosistemi di cui al precedente comma 1 facenti parte di sistemi di trasporto già in esercizio e di cui all' Appendice al Regolamento (UE) 402/2013, per quanto applicabile.

Impianti a fune e ascensori inclinati

Modifiche alle caratteristiche fondamentali del sistema di trasporto o dei suoi sottosistemi o componenti che possono determinare nuovi o maggiori rischi rispetto a quelli già esaminati in fase di precedenti autorizzazioni al pubblico esercizio.

Ascensori verticali Scale mobili Tappeti mobili

Modifiche che costituiscono varianti costruttive o per le quali, al fine del rilascio del nuovo provvedimento autorizzativo, è necessaria l'acquisizione di una nuova dichiarazione di conformità «CE» o documentazione attestante il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui alle Direttive comunitarie applicabili.

adeguamento normativo



Componente	<i>una parte o un elemento del sottosistema di cui al comma 1 il cui funzionamento è correlato direttamente o indirettamente alla sicurezza del sottosistema stesso o dell'impianto nel suo insieme</i>
Soggetti terzi riconosciuti	<i>Soggetti privati, terzi ed indipendenti, che risultino in possesso di specifica competenza nel rilascio di valutazioni di sicurezza e nelle attestazioni di conformità nel settore dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, qualificati ed autorizzati secondo le linee guida da emettere a cura dell'ANSFISA, e di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli impianti di tipo "C". Per gli impianti a fune si intendono "soggetti terzi riconosciuti" gli organismi notificati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/424 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2016 relativo agli impianti a fune</i>
Servizio Pubblico e Servizio Privato	

adeguamento normativo



Circolare 33096 del 06.05.2024 *Individuazione dei «soggetti terzi riconosciuti» per la messa in esercizio dei sistemi di trasporto di Categoria «A»*

Decreto 78645 del 31.10.2024 *Disposizioni per i DE ed i RSGS dei sistemi di trasporto ad impianti fissi a guida vincolata ai sensi dell'art. 6 del decreto Ansfiga n. 0081906 del 28.12.2023*

Decreto 000199 del 19.12.2024 *Norme regolamentari sull'esercizio pubblico di impianti a fune, ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili di competenza dell'ANSFISA e requisiti per il rilascio dell'AdS di cui all'art. 6 del DL 121/2021*

Decreto 95872 del 31.12.2024 *LLGG per il riconoscimento dei CdF nel settore dei sistemi di trasporto ad impianti fissi (rev)*

Decreto 005710 del 23.01.2025 *Disciplina per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale addetto alla manutenzione degli ascensori verticali ed inclinati, delle scale mobili in servizio pubblico*

